



DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE VIA CABOTO- VIA GAINOTTI

Con il presente disciplinare, redatto in duplice originale, tra

▪ **COMUNE DI PARMA**, P. I.V.A. 00162210348, Ente Pubblico, con sede in Parma, str. Repubblica n.1, legalmente rappresentato in questo atto dall' Ing. Andrea Mancini nato a Parma il 23/07/1963 e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Parma, C.F. e P.Iva 00162210348, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art.107 del TUEL n.267/00 e dall'art. 86 dello Statuto;

e

▪ Ing. Nicola Falde con studio in viale Barilla n. 33/1 a Parma – P.I.V.A. 02486030345

si conviene e si stipula quanto segue per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato fra i contraenti medesimi.

Art.1- Oggetto dell'incarico

Il Comune di Parma affida all'ing. **Nicola Falde** (di seguito individuato come "Professionista" o "tecnico incaricato") l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e per la progettazione esecutiva ed il coordinamento in fase di progettazione della pista ciclo-pedonale Via Caboto- Via Gainotti.

Il costo stimato dell'opera è pari a 250.000,00€, per un quadro economico complessivo stimato in 400.000,00€

Art.2- Obblighi, direttive e prescrizioni generali



Nell'adempimento dell'incarico devono essere posti in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della diligentia quam in concreto.

Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dalle strutture dell'Amministrazione. Egli dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Nel corso dell'espletamento dell'incarico dovranno essere tenuti stretti contatti ed intese con il Responsabile del Procedimento individuato dall'Amministrazione, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale.

Il tecnico incaricato potrà avvalersi di collaboratori ed assistenti, che dovranno essere di gradimento del Comune. Resta inteso che il Comune è completamente estraneo a riguardo dei rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato ed i suoi eventuali collaboratori, pertanto il tecnico incaricato resterà l'unico referente e responsabile nei confronti del Comune ed, in ogni caso, gli oneri ad essi relativi sono a completo e totale carico del tecnico incaricato.

Art. 3 – Descrizione delle prestazioni

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto della vigente normativa in materia ed in particolare del D.Lgs 36/2023 e secondo le indicazioni fornite nell'allegato Documento di indirizzo alla progettazione.

Art. 4 – Requisiti del coordinatore

Il Professionista individuato quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di coordinatore per la sicurezza, così come previsto dall'art.98 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Art. 5 – Oneri e obblighi a carico del Professionista

I compensi spettanti al Professionista comprendono tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, che lo stesso deve sostenere per svolgere i compiti assegnati.

In particolare, oltre a quanto stabilito negli altri punti del presente disciplinare, il



Professionista dovrà, in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenendone tutti gli oneri e le spese:

- stipulare tutte le polizze e premunirsi delle garanzie assicurative previste dalla normativa vigente;
- servirsi di tutti i collaboratori necessari al corretto ed efficace svolgimento dell'incarico affidato;
- partecipare con i propri collaboratori/consulenti a: sopralluoghi, rilievi di qualunque natura, incontri e riunioni richiesti dal Responsabile del Procedimento;
- assistere il Committente nei rapporti con autorità e enti terzi;
- emettere e conservare, con diligenza e tempestività secondo le norme previste, la documentazione di propria competenza;
- indire, gestire e partecipare a tutte le riunioni di coordinamento ritenute necessarie;
- aggiornare il Piano di Sicurezza ed il Fascicolo quando necessita;
- predisporre tutta la documentazione di Legge di competenza del Responsabile dei Lavori e sottoporla per tempo alla sua firma (USL, Ispettorato e Cassa Edile, ecc);

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013, il Professionista ed i suoi eventuali collaboratori si impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l'ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

Art. 6 - Onorari - Diritti e spese

I compensi spettanti al Professionista per onorari, diritti e spese, conseguenti alle elaborazioni progettuali richieste, saranno calcolati e liquidati sulla base del preventivo presentato dal professionista e verificato dal RUP.

In nessun caso troverà applicazione l'onorario a vacanza. Deroghe a questo principio potranno essere approvate per eventuali prestazioni espressamente richieste dall'Amministrazione con formale e preventiva deliberazione.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specializzati delle cui prestazioni il Professionista intenda o debba avvalersi.

Art. 7– Durata- Compenso e modalità di liquidazione

Il Professionista dovrà:

- presentare il progetto di fattibilità tecnico-economica entro 90 giorni



naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuto affidamento dell'incarico in oggetto;

- presentare il progetto esecutivo, con relativo PSC, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;

Il compenso per onorari, diritti e spese, conseguenti all'espletamento del presente incarico è pari a € 11.033,00 a cui aggiungere € 441,32 (IN.AR.CASSA 4%) + € 2.524,35 (IVA 22%) per un totale, di € **13.998,67**

I pagamenti avverranno secondo il seguente schema:

- € 6.998,67 all'approvazione del PFTE
- € 7.000 all'approvazione del progetto esecutivo

Resta inteso che l'importo dell'onorario definito come sopra deve intendersi fisso ed invariabile. In osservanza del disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 23 del D.L. 2/3/89 convertito in Legge 24/4/89 n. 144 e s. m., la spesa complessiva conseguente al presente incarico non potrà essere superata.

Art. 8 –Tracciabilità dei pagamenti

Il Professionista, ai sensi della L.136/2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle relative penali.

Per i pagamenti dovrà essere utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale così come altro sistema idoneo ad assicurare la tracciabilità delle operazioni.

Art. 9 –Penali

Il ritardo nella consegna della documentazione prevista rispetto ai termini di cui all'art.7, comporta una penale pari all'1 per mille dell'importo dei compensi, per ogni giorno solare, naturale e consecutivo di ritardo; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Art. 10– Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 7 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.



E' inoltre facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni, qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato è corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

Il tecnico incaricato deve introdurre senza indugio negli atti progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

Qualora, anche dopo l'introduzione delle modifiche di cui al comma precedente, il progetto, a qualunque livello, non consegua il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque soggetto pubblico, l'Amministrazione è in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico. In tal caso, qualora le prestazioni abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo dell'Amministrazione o siano state validate positivamente, al tecnico incaricato spetta il compenso relativo alle prestazioni effettuate.

Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo dell'Amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, al tecnico incaricato non è dovuto alcun compenso e l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico.

Art. 11 – Conferimenti verbali

Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 12 - Definizione delle controversie



Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di 30 giorni da quello in cui viene notificato ad una delle parti contraenti un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite direttamente all'Autorità Giudiziaria competente per territorio. A tal fine si elegge quale Foro competente quello di Parma.

Art. 13 - Esecutività della convenzione

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista fin dal momento della sottoscrizione, mentre diventerà tale per l'Amministrazione Comunale soltanto ad avvenuta esecutività dell'atto di definitivo conferimento dell'incarico con impegno della relativa spesa.

Art. 14 – Spese e disposizioni varie

Si dà atto fra le parti che la presente scrittura sia registrata solo in caso d'uso; le spese da sostenere per la redazione, stipula ed eventuale registrazione del contratto sono a carico del professionista incaricato.

Art. 15 – Sicurezza e riservatezza

Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il Professionista può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



Il Professionista potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Professionista stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Professionista non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

Parma, lì

IL PROFESSIONISTA

IL DIRIGENTE